

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Art. 398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità. (Abrogato)

[Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'[articolo 394](#), dalla prima parte e dal primo capoverso dell'[articolo 396](#), è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata [c.p. [63](#)].

Non sono punibili:

1. i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;
2. i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;
3. il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.]